

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo", il quale prevede che l'amministrazione stabilisca il termine di conclusione di ciascun procedimento amministrativo, salvo che lo stesso non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento; l'articolo 5 della medesima legge stabilisce che, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, viene determinato con deliberazione della Giunta Provinciale, per ciascun tipo di procedimento, la struttura competente in via principale dell'istruttoria;
- preso atto che con deliberazione n. 1218 di data 4 giugno 2004, come successivamente modificata con deliberazione n. 140 di data 3 febbraio 2006 e n. 1573 di data 4 agosto 2006, la Giunta Provinciale ha provveduto alla revisione complessiva dei termini dei procedimenti amministrativi provinciali, nonché all'individuazione delle strutture competenti in via principale per l'istruttoria dei medesimi;
- visto l'allegato prospetto a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che reca l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di cui l'Agenzia risulta competente in via principale per l'istruttoria dei medesimi;
- preso atto che i termini di conclusione individuati nel medesimo allegato a), trovano applicazione per i procedimenti il cui termine iniziale decorre dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare l'allegato a) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di cui l'Agenzia risulta competente in via principale per l'istruttoria dei medesimi;
- 2) di disporre che i termini di conclusione individuati nell'allegato di cui al punto 1), trovano applicazione per i procedimenti il cui termine iniziale decorre dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

MT/ba

TM